

Prot. F100/RNS

Bologna, 16 novembre 2021

OGGETTO: RUNTS

DECRETO DIRETTORIALE N. 561 DEL 26 OTTOBRE 2021

Il decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, emanato in attuazione all'articolo 30 del D.L. n. 106 del 15 settembre 2020¹, ha stabilito che in **data 23 novembre 2023** diventerà operativo il RUNTS (Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore).

In tale data, infatti, **dovranno essere trasferiti al RUNTS** i dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV (Organizzazioni Di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS.

Il decreto stabilisce, inoltre, le **scadenze**, soggetto per soggetto, entro cui provvedere ai propri adempimenti.

La presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS può essere effettuata **a decorrere dal 24 novembre 2021²**.

Le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, alla data del 22 novembre 2021, invece, dovranno seguire una particolare procedura, indicata dall'articolo 34, commi 1 e 2 del D.M. n. 106/2020³: sulla base

¹ *In base al quale "l'Ufficio di livello dirigenziale generale de Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui è istituito l'Ufficio statale del RUNTS (ndr. da individuarsi nella Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese), sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, **individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS**".*

² *Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 comma 1 del D.M.15 settembre 2020, il quale prevede che "A decorrere dal giorno successivo al termine di cui all'art. 30, gli enti che intendano conseguire l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS ai sensi del Titolo 2 del presente decreto, presentano la domanda di iscrizione al competente Ufficio statale, regionale o provinciale del RUNTS".*



di tali indicazioni, per tali enti, sarà il Ministero a dare una separata comunicazione, della quale si attende, quindi, l'emanazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del D.M. 15 settembre 2020, **i registri delle ODV e delle APS di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 7 dicembre 2000, n. 383, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021**; a conclusione degli stessi procedimenti, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS con le modalità di cui al suddetto decreto.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, con l'avvio del RUNTS cessano altresì le procedure di iscrizione **all'anagrafe unica delle ONLUS**, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021 (a conclusione degli stessi i dati e le informazioni degli enti interessati saranno trasferiti al RUNTS).

Entro il **21 febbraio 2022** gli uffici delle regioni e province autonome devono comunicare telematicamente al RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV⁴ **già iscritte** nei rispettivi registri alla data del 22 novembre 2021; devono, inoltre, comunicare i dati delle APS e delle ODV **aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti** alla data del 22 novembre 2021 in caso di esito favorevole degli stessi⁵.

Entro il **23 dicembre 2021** l'ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il Registro nazionale delle APS provvede a comunicare, telematicamente al RUNTS, i dati delle APS nazionali già iscritte (e quelle delle APS iscritte in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali), alla data del 22 novembre 2021, per le quali non siano in corso procedimenti di

³ Secondo il quale: "L'Agenzia delle entrate, secondo modalità e specifiche concordate con il Ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30. I dati e le informazioni devono comprendere, per ciascun ente, almeno il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalità e il codice fiscale del rappresentante legale. L'elenco degli enti di cui al comma 1 e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale: Dell'avvenuta pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I dati delle Onlus aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi con le modalita' di cui al comma 1".

⁴ Come previsto dall'articolo 31, comma 1, del citato D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.

⁵ Come previsto dall'articolo 31, comma 2 del citato D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.



cancellazione (indicando, per le APS iscritte in qualità di articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali, l'associazione nazionale di riferimento).

Analogamente, provvede, successivamente all'esito dei procedimenti pendenti, nei confronti degli ulteriori iscritti successivamente a tale data.

Entro il **21 febbraio 2022** deve essere completato il trasferimento degli atti delle APS nazionali, ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del medesimo D.M. n. 106/2020: entro tale data per ciascuno di tali enti, l'ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS deve trasferire telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, copia **dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto in suo possesso**.

Si ricorda che⁶ la documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonché atti e documenti degli enti per i quali è stata disposta la cancellazione dai registri **antecedentemente all'avvio del trasferimento di dati e informazioni**, rimane agli atti dell'Ufficio di provenienza.

Qualora l'amministrazione non sia più in possesso dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente interessato, per gli enti privi di personalità giuridica, possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000.

ATTENZIONE

Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del D.L. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, ODV, APS che si adeguano alle disposizioni inderogabili del D.L. n. 117/2017 entro il 31 maggio 2022.

Entro il medesimo termine del 31 maggio 2022, esse possono modificare i propri Statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

La data del 31 maggio 2022 cade all'interno del periodo stabilito per la verifica, da parte degli Uffici del RUNTS, che decorre dal 21 febbraio 2022 fino al 31 agosto 2022.

Non è chiaro quali siano le conseguenze qualora, in tale periodo, vengano sottoposti a verifica ETS che non hanno ancora adeguato i propri Statuti.

⁶ Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, lettera a), del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 più volte richiamato.



Successivamente, ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procede a verificare, entro 180 giorni decorrenti dal 21 febbraio 2022 (e quindi entro il 21 agosto 2022), le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal decreto ministeriale⁷.

Si ricorda infine, che l'iscrizione al RUNTS sarà necessaria per avere accesso alla ripartizione del 5 per mille: infatti, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS, ai fini dell'accREDITAMENTO gli ETS si rivolgeranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.

Cordiali saluti.

Allegati:

- **Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.**

⁷ Fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti 180 giorni.